

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



merciale. Si tratta di operazioni che coinvolgono generalmente solo una persona da rimpatriare e che, comunque, possono arrivare a un massimo di 3 o 4 persone da rimpatriare. Nel corso del 2016 sono stati rimpatriati con tale procedura 955 cittadini stranieri per 879 voli complessivi. Il Garante Nazionale ha effettuato un monitoraggio sul rimpatrio di un cittadino peruviano tramite volo di linea il 26 maggio del 2016, ma solo limitatamente alla fase di pre-partenza fino all'avvenuto imbarco. Nel corso del 2017 l'attività di monitoraggio su questa tipologia di voli sarà incrementata, anche se la presenza di altri passeggeri a bordo garantisce a tale procedura un grado di 'controllo sociale' ben più elevato rispetto ai voli charter 'dedicati' e rende meno necessaria la presenza di un monitor a bordo.

- d) Un caso particolare: le Collecting return operations. Questa tipologia di rimpatri prevede il noleggio di un aeromobile dedicato per il servizio di rimpatrio da parte del Paese organizzatore, ma in questo caso il dispositivo di scorta di Polizia viene messo a disposizione dal Paese di provenienza dei cittadini da rimpatriare. Quindi, la consegna dei rimpatriandi avviene a bordo dell'aeromobile e la scorta straniera accompagna i propri concittadini espulsi fino a destinazione. L'Italia effettua rimpatri utilizzando tale modalità con l'Egitto; nel corso del 2016 sono state realizzate 12 operazioni del tipo collecting per un totale di 508 cittadini egiziani rimpatriati. Il Garante non ha finora effettuato alcun monitoraggio su questa tipologia di voli.

Il Garante Nazionale effettua monitoraggi su differenti tipologie di operazioni, sia per quanto concerne le modalità organizzative e di trasporto, sia per quanto riguarda il numero complessivo dei cittadini stranieri, oggetto di un provvedimento di rimpatrio, coinvolti in una singola operazione

67. Cosa significa monitorare una procedura di rimpatrio forzato

Il rimpatrio forzato consiste nel trasporto fisico d'autorità di una persona fuori dal territorio dello Stato, in forza di un provvedimento di espulsione o respingimento. Il campo di applicazione del sistema di monitoraggio del Garante Nazionale riguarda la tutela dei diritti delle persone straniere sottoposte a un provvedimento di allontanamento eseguito in maniera coercitiva, senza distinzione se detto provvedimento sia stato emesso a seguito della violazione delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione, oppure come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale o, da ultimo, in forza di procedure di estradizione. La strategia di monitoraggio individuata dal Garante Nazionale tiene in considerazione la metodologia adottata nei sistemi già realizzati da Ombudsman europei su incarico dei rispettivi Paesi. Nello specifico, sulla base di un'impostazione condivisa, un'operazione di rimpatrio forzato è suddivisa in fasi, a seconda dei vari moduli della sequenza operativa. Per ciascuna fase devono essere tenuti in considerazione gli specifici fattori di rischio in gioco e le tutele da garantire al fine di prevenire e/o contrastare le potenziali violazioni dei diritti umani. L'attività di monitoraggio, a seconda della peculiarità di ciascuna operazione può riguardare una o più fasi della complessiva procedura di rimpatrio forzato; queste ultime sono così articolate:

- a) Fase del trattenimento. I destinatari di una procedura di rimpatrio forzato, per esigenze connesse alla riuscita della procedura medesima, possono essere trattenuti ai sensi degli artt. 15-17 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (art. 14 del decreto legislativo 286/1998). Il trattenimento, esclusivamente finalizzato all'allontanamento coatto dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato, è parte integrante della procedura di

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Migrazione e Libertà

rimpatrio forzato ed è oggetto dell'attività di monitoraggio. In tale fase l'attività di monitoraggio è in particolare volta alla verifica del rispetto delle garanzie legali a tutela del cittadino straniero privato della libertà personale in forza di un provvedimento di respingimento/espulsione in vista del rimpatrio forzato o comunque dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. L'azione di monitoraggio in tale fase consiste quindi in un'analisi documentale - anche ex post - degli atti contenuti nel fascicolo personale dei cittadini stranieri destinatari della procedura di rimpatrio messo a disposizione dalle Questure e/o dalla Direzione centrale dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il monitoraggio è volto a rilevare eventuali criticità rispetto a specifici aspetti dell'operazione (per esempio, accesso alla giustizia, diritto di difesa, rispetto dei termini, sussistenza ed efficacia del provvedimento di trattenimento, convalida dell'Autorità giudiziaria, sussistenza divieti di espulsione e di respingimento, rispetto delle garanzie legate all'accesso alla protezione internazionale e del principio di *non refoulement* ecc.) e formulare raccomandazioni anche in ottica preventiva.

- b) *Fase pre-ritorno.* Tale fase ha origine circa 24 ore prima della partenza presso il Centro dove è trattenuto il cittadino straniero che deve essere rimpatriato e copre il monitoraggio delle attività realizzate fino al trasporto dello stesso alla stazione di partenza del vettore (aereo, nave, bus, treno) o, se del caso, presso una struttura detentiva a esso limitrofa. Durante tale periodo il monitor può accedere al fascicolo personale, assiste alla comunicazione all'interessato di avvio dell'operazione di rimpatrio forzato o comunque verifica se e in quali termini siffatta informazione sia fornita. In ogni caso osserva e partecipa a tutte le operazioni realizzate presso il centro di trattenimento fino all'avvio verso la stazione di partenza del vettore o presso la struttura di trattenimento temporaneo a essa limitrofa (per esempio, controlli preventivi di sicurezza, riunione del personale di scorta).
- c) *Fase pre-partenza.* Questa fase può cominciare presso il centro di trattenimento temporaneo o presso la stazione di partenza del vettore e si prolunga fino all'imbarco nel mezzo di trasporto utilizzato per il rimpatrio. Riguarda per esempio l'osservazione delle fasi relative ai controlli preventivi di sicurezza, il briefing del personale della scorta, le condizioni di trattenimento nelle sale d'attesa presso la stazione di partenza (per esempio, *waiting room* dell'aeroporto), l'eventuale utilizzo dei mezzi di contenzione.
- d) *Fase di trasporto.* In questa fase il monitor sale a bordo del vettore e assiste a tutto il viaggio (aereo, navale o terrestre a seconda del vettore utilizzato) fino all'arrivo nello Stato di destinazione del rimpatrio coprendo, se possibile, anche il monitoraggio delle operazioni immediatamente successive (per esempio, la consegna del cittadino straniero alle autorità del Paese d'arrivo).

Dal punto di vista metodologico l'attività di monitoraggio prevede un controllo a campione dei rimpatri forzati realizzati ed è di volta in volta indirizzata su una o più fasi dell'operazione monitorata.

68. Il ruolo di Frontex: il Regolamento

Con l'approvazione del nuovo Regolamento (14 settembre 2016 n 1624) dell'Agenzia europea Frontex, che assume la nuova denominazione di *Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*, ha ulteriormente accresciuto il proprio ruolo e i propri poteri in materia di gestione europea integrata delle frontiere. In questo quadro, vi sono due ambiti che si intrecciano con le competenze e i poteri di controllo attribuiti al Garante Nazionale: la gestione dei flussi migratori nei cosiddetti "punti di crisi" (gli *hotspot*) e la materia dei rimpatri forzati per i quali Frontex può assumere il coordinamento

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



o l'organizzazione diretta delle operazioni, di concerto con gli Stati membri (articolo 8 punti 1 e l del nuovo Regolamento).

Per quanto concerne la partecipazione di Frontex ai “punti di crisi”, l'Agenzia dispiega proprie risorse di personale e di attrezzatura tecnica presso gli *hotspot* per fornire assistenza nelle operazioni di selezione e di raccolta di informazioni sui migranti e le loro rotte migratorie, nonché per l'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali insieme alle polizie locali. Inoltre, Frontex, in collaborazione con l'EASO (l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) e le Autorità nazionali, stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale a favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso. Si tratta, quindi, della formalizzazione di un ruolo che Frontex esercita sin dall'avvio del «metodo di lavoro *hotspot*» nell'ambito delle «procedure operative standard», applicabili nei “punti di crisi” italiani ma che vanno a incidere su aspetti molto sensibili legati alla tutela dei diritti fondamentali quali, per esempio, la necessità di protezione internazionale, lo *screening* ovvero la selezione dei cittadini dei Paesi terzi, attraverso la pre-identificazione e la registrazione dei migranti, nonché il rilevamento delle loro impronte digitali.

Va subito messo in evidenza che nei *considerando* del nuovo Regolamento, emerge chiaramente (punto 14) che «I compiti e le competenze più ampi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali». In tal senso, lo stesso Regolamento richiama la necessità che l'Agenzia sviluppi ulteriormente e attui una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni che coordina o a cui partecipa, soprattutto attraverso il potenziamento del mandato e delle risorse assegnate al Responsabile dei diritti fondamentali, ovvero una figura istituzionale interna all'Agenzia stessa (punto 48 dei *considerando*).

Tuttavia è in materia di rimpatri che si registrano, dal punto di vista del Garante Nazionale, le novità più rilevanti e per le quali sono necessarie alcune riflessioni. Con gli artt. 27 e 28 del nuovo Regolamento, Frontex si riserva un ruolo a 360° in materia di assistenza, coordinamento tecnico e operativo, finanziamento e cofinanziamento di operazioni di rimpatrio, anche attraverso il noleggio diretto degli aeromobili necessari alle procedure o relativamente alla proposta che l'Agenzia può fare agli Stati membri di coordinare o organizzare direttamente un volo di rimpatrio. L'articolo 28 al paragrafo 6 prescrive che «ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE» e che «il monitoraggio [...] è svolto dall'osservatore del rimpatrio forzato». A questo proposito, con il successivo articolo 29, l'Agenzia, previa consultazione con il proprio Responsabile dei diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato (pool di monitor) provenienti dagli organismi che svolgono, nei propri Paesi, attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi della direttiva 2008/115/CE. Si tratta quindi di osservatori messi a disposizione dagli Stati membri sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali con l'Agenzia che vengono impiegati quali monitor “a chiamata” di operazioni di rimpatrio forzato a livello europeo.

Va messo in evidenza che nei *considerando* del nuovo Regolamento, emerge chiaramente che «I compiti e le competenze più ampi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali». In tal senso, lo stesso Regolamento richiama la necessità che l'Agenzia sviluppi ulteriormente e attui una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni che coordina o a cui partecipa, soprattutto attraverso il potenziamento del mandato e delle risorse assegnate al Responsabile dei diritti fondamentali, ovvero una figura istituzionale interna all'Agenzia stessa.

Il Regolamento prescrive che gli osservatori presentino la propria Relazione su ogni operazione di

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Migrazione e Libertà

rimpatrio forzato al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle Autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Sono evidenti i profili di 'attrito' tra la necessaria indipendenza e autonomia del monitor – o osservatore che dir si voglia – e la prescritta obbligatorietà del monitor a bordo di ogni volo di rimpatrio, nonché la costituzione di un 'pool' di monitor alle 'dipendenze' di un'Agenzia che, allo stesso tempo, coordina, finanzia o organizza direttamente voli di rimpatrio.

Il Garante Nazionale, in tale ambito, ha deciso di aderire positivamente alla richiesta pervenuta dall'Agenzia attraverso il Punto di contatto nazionale, segnalando due propri rappresentanti per la costituzione del suddetto 'pool', seppur nell'ambito di un numero circoscritto di monitoraggi tale da non inficiare la propria operatività e il proprio mandato sul piano nazionale.

Il Garante Nazionale, in tale ambito, ha deciso di aderire positivamente alla richiesta pervenuta dall'Agenzia attraverso il *Punto di contatto nazionale*, segnalando due propri rappresentanti per la costituzione del suddetto 'pool', seppur nell'ambito di un numero circoscritto di monitoraggi tale da non inficiare la propria operatività e il proprio mandato sul piano nazionale. Ciò nella consapevolezza che sia necessario assicurare al 'sistema Paese' una adeguata rappresentatività in una così delicata funzione a livello internazionale. Così come ha parimenti aderito a una ulteriore 'novità' introdotta dal nuovo Regolamento circa l'istituzione di un meccanismo di 'reclami' per violazioni di diritti fondamentali nell'ambito delle operazioni coordinate o condotte da Frontex.

Il Garante Nazionale avrebbe considerato come maggiormente opportune e aderenti al mandato e allo status degli organismi indipendenti di controllo, iniziative tese a controbilanciare i compiti e le competenze più ampi affidati a Frontex dal Regolamento, conferendo all'esterno dell'Agenzia stessa i compiti di osservazione, controllo e 'reportistica' sulle operazioni di rimpatrio e di ricevimento dei reclami. Per esempio individuando l'*Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali* (FRA) quale organismo di controllo sulle operazioni coordinate o organizzate da Frontex, senza, peraltro, introdurre meccanismi di automaticità che rischiano di rendere i controlli routinari e quindi poco efficaci.

▲ Positività

69. La formazione specifica

Il personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di scorta nell'ambito delle procedure di rimpatrio forzato riceve una formazione specifica finalizzata a trasmettere agli operatori le necessarie competenze teoriche e pratiche per lo svolgimento di un così delicato incarico. La Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica sicurezza organizza il *Corso di formazione per il personale della Polizia di Stato da impiegare in servizi di scorta a persone da rimpatriare*, di due settimane, presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno. Il corso è giunto alla sua dodicesima edizione (novembre 2016). Trattandosi di un ambito sottoposto a costanti aggiornamenti, sia normativi che operativi, sono previste anche sessioni di aggiornamento; finora, ne sono state realizzate otto edizioni. Al corso si accede previo superamento di un colloquio/esame di tipo psico-at-

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



titudinale e di verifica del livello di conoscenza della lingua inglese.

Dal punto di vista del Garante Nazionale, le modalità organizzative del corso, la sua strutturazione e intensità, la variabilità dei moduli formativi, rispondono alla complessità e alla responsabilità del ruolo assegnato alla Polizia di Stato per la realizzazione dei servizi di “accompagnamento” di cittadini stranieri raggiunti da un provvedimento di rimpatrio forzato. Si tratta infatti, come più volte evidenziato, di procedure che, per la loro natura coercitiva, per la modalità dei controlli di sicurezza, per la possibilità che, nel corso delle operazioni, venga impiegata la forza o vengano utilizzati mezzi di contenimento, possono condurre a violazioni dei diritti fondamentali, lesioni dell’incolumità fisica o della dignità di chi le subisce. Per tale ragione, una formazione specifica costituisce lo strumento principale per prevenire comportamenti degli operatori o situazioni, potenzialmente lesivi dei diritti delle persone coinvolte. Nello specifico, il corso è strutturato in maniera tale da affrontare l’ampia tematica delle discipline e delle prassi relative all’attuazione di un rimpatrio forzato: l’analisi dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dall’Italia e la loro esecuzione; la differenza tra il rimpatrio volontario e quello forzato; l’organizzazione dei servizi di rimpatrio e del servizio di scorta internazionale; le differenti tipologie e modalità di rimpatrio attraverso i voli di linea, i charter e i charter congiunti; l’analisi delle fasi del rimpatrio; le tecniche di comunicazione nella gestione degli accompagnamenti; la tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato e il codice di condotta Frontex; le politiche europee in materia di rimpatrio, l’assistenza presso gli scali internazionali italiani nel corso di operazioni di rimpatrio.

Accanto alle lezioni di tipo teorico sono proposte attività quotidiane di addestramento pratico, di tecniche operative e di difesa personale finalizzate a un corretto uso delle forze, nei casi in cui questa sia necessaria e all’uso dei mezzi di contenimento come l’utilizzo delle fascette in velcro. I corsisti frequentano quotidianamente un corso d’inglese intensivo al fine di irrobustire la già comprovata conoscenza di base della lingua. Prima della prova finale d’esame, scritta, orale e pratica, i corsisti simulano dal vivo un servizio di scorta internazionale utilizzando alcune aree messe a disposizione dall’aeroporto di Fiumicino, compresi i locali di addestramento su modelli di aeroplani smontati (*mock-up*).

Il Garante Nazionale, su invito della Direzione centrale immigrazione della Polizia di Stato ha potuto partecipare con due propri funzionari, in qualità di osservatori, all’ultima edizione del corso. Gli osservatori hanno potuto prendere parte a tutte le attività previste dall’addestramento teorico/pratico. Inoltre, il Presidente del Garante Nazionale e un componente del Collegio del Garante sono stati invitati a tenere una lezione sulla tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio, rispettivamente al XII corso e all’VIII corso di aggiornamento. Tale ‘apertura’ del Dipartimento della pubblica sicurezza a ‘osservatori esterni’ – il Garante ha già inviato una nota con le proprie osservazioni sul corso – costituisce un tassello significativo nella costruzione di un sistema nazionale di monitoraggio nell’ottica di un controllo sulle procedure che, seppur indipendente, è comunque finalizzato a incidere in via preventiva e cooperativa sulle prassi in uso per una migliore tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Il Presidente del Garante Nazionale e un componente del Collegio del Garante sono stati invitati a tenere una lezione sulla tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio, rispettivamente al XII corso e all’VIII corso di aggiornamento. Tale ‘apertura’ del Dipartimento della pubblica sicurezza a ‘osservatori esterni’ costituisce un tassello significativo nella costruzione di un sistema nazionale di monitoraggio nell’ottica di un controllo sulle procedure che, seppur indipendente, è comunque finalizzato a incidere in via preventiva e cooperativa sulle prassi in uso per una migliore tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Migrazione e Libertà

70. Notifica al Garante delle procedure

Dal 2 maggio 2016 il Garante Nazionale riceve, regolarmente e con cadenza quotidiana, dalla Direzione centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza i telegrammi relativi alle operazioni di rimpatrio forzato coordinate dalla medesima Direzione che avverranno nei giorni successivi.

Dal 2 maggio 2016 il Garante Nazionale riceve, regolarmente e con cadenza quotidiana, dalla Direzione centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza i 'telegrammi' relativi alle operazioni di rimpatrio forzato coordinate dalla medesima Direzione che avverranno nei giorni successivi. Le comunicazioni vengono inviate al Garante al fine di metterlo in grado di assolvere al proprio mandato di Autorità nazionale di monitoraggio sui rimpatri forzati. Questa modalità automatica di notifica consente al Garante, in totale indipendenza, di scegliere quali operazioni di rimpatrio sottoporre a monitoraggio. L'informazione che viene trasferita attraverso i 'telegrammi' contiene tutti i dati relativi al nome e alla nazionalità del rimpatriando, alla tipologia del provvedimento di espulsione, al luogo di provenienza del soggetto, sia esso un CIE o un Istituto di pena, alle informazioni sul dispositivo di scorta, alle tratte interessate dal vettore, agli orari di partenza e di ritorno.

Ciò consente quindi al Garante Nazionale di effettuare il monitoraggio del rimpatrio o su una sua singola fase oppure sull'intera operazione.

È necessario però precisare che i 'telegrammi' che il Garante riceve non riguardano tutti i provvedimenti e le conseguenti operazioni di rimpatrio effettuate in Italia. Le comunicazioni riguardano cioè soltanto le operazioni per le quali, in relazione all'indice di pericolosità del rimpatriando, sia stato necessario prevedere un dispositivo di scorta, ovvero un accompagnamento coatto che prosegue oltre la frontiera italiana e arriva sino a destinazione, cioè alla materiale consegna del rimpatriando alle Autorità del suo Paese. Si tratta delle operazioni che riguardano i cosiddetti "DEPA", l'acronimo riconosciuto a livello internazionale che sta per *departure accompanied* che si differenziano dai "DEPU", *departure unaccompanied*, che invece sono tutti quei soggetti stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, raggiunti da un provvedimento di allontanamento per i quali non è prevista la necessità di una scorta internazionale, ma che vengono accompagnati fino al confine dello Stato per poi essere lasciati soli sul vettore di ritorno nel loro paese. Queste operazioni vengono comunicate dalle Questure solo dopo la loro effettuazione alla Direzione centrale per l'immigrazione, a fini statistici e, per ora, il Garante Nazionale non ne ha avviato il monitoraggio, anche perché non rientrano nella Direttiva 115/2008. Ciò non toglie comunque che, trattandosi di operazioni in cui sussiste una forma di coercizione nelle modalità di accompagnamento coatto alla frontiera da parte delle forze di Polizia, è in atto una riflessione interna al Garante Nazionale circa l'avvio di una forma di controllo a campione anche su questa tipologia di procedure, attraverso contatti diretti con le Questure precedenti o tramite un'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

71. Interlocazione tra Garante e Commissione Schengen

Nel corso del 2016, l'Italia è stata sottoposta a una valutazione sull'implementazione dell'*acquis* di Schengen in applicazione del Regolamento del Consiglio n. 1053 del 2013. Tale valutazione, come noto, serve a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen in conformi-

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



tà ai relativi principi e norme fondamentali. Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen (per esempio, il controllo delle frontiere esterne, la politica dei visti, la cooperazione di polizia) e vengono effettuate tramite questionari o visite in loco (una visita in loco è sempre preceduta dall'invio di un questionario).

Lo Stato membro valutato può inserire eventuali presentazioni sul settore su cui verte la valutazione stessa. L'équipe responsabile delle visite in loco è composta da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione europea. L'équipe, al termine della visita, formula raccomandazioni sui provvedimenti correttivi finalizzati a colmare eventuali carenze riscontrate, dando anche indicazioni sulle priorità per metterli in atto. Lo Stato membro valutato, a sua volta, presenta alla Commissione e al Consiglio un *Piano d'azione* volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione.

Nel caso della visita in loco in Italia del marzo del 2016, tra gli elementi oggetto di valutazione, rientravano anche le misure implementate nel settore dei rimpatri con riferimento, tra gli altri, all'attuazione di un efficace sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati, così come previsto dalla Direttiva 115/2008. Il Garante Nazionale, a pochi giorni dalla sua istituzione, ha partecipato a una audizione tenutasi il 15 marzo 2016, presso la Direzione centrale dell'immigrazione della Polizia di Stato di fronte all'équipe Schengen, al fine di illustrare quali attività avrebbe messo in essere per assicurare, nel contesto nazionale, un sistema efficace di monitoraggio dei rimpatri forzati. A seguito dell'audizione, l'équipe, nel corso del 2016 e in questo primo scorcio di 2017, è stata costantemente informata sui progressi compiuti dal Garante Nazionale per l'implementazione del sistema nazionale di monitoraggio, tramite relazioni inoltrate alla competente Direzione centrale dell'immigrazione che ha provveduto a inviarle alla Commissione Schengen per il completamento dell'istruttoria di valutazione sull'Italia (a breve è prevista la comunicazione relativa alla Relazione finale, a cui potrebbe seguire una richiesta di ulteriore Piano, anche se i risultati ottenuti in Italia nel corso di quest'anno lasciano prefigurare un esito positivo).

Questa positiva interlocuzione con il Ministero dell'interno su questo e altri punti che riguardano sia le visite di controllo delle strutture di detenzione amministrativa dei migranti, sia i controlli sulle procedure di allontanamento dei soggetti colpiti da un provvedimento di espulsione, è condotta in un'ottica di collaborazione interistituzionale, nel rispetto dei rispettivi ruoli e dell'autonomia e indipendenza del Garante Nazionale. Si sono poste così solide basi per il superamento di una criticità in relazione al rispetto dell'*acquis* di Schengen da parte dell'Italia circa la mancanza di un efficace sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati.

L'équipe responsabile delle visite in loco è composta da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione europea. L'équipe, al termine della visita, formula raccomandazioni sui provvedimenti correttivi finalizzati a colmare eventuali carenze riscontrate, dando anche indicazioni sulle priorità per metterli in atto.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Migrazione e Libertà

▼ Criticità

72. Limite di preavviso

In base a quanto emerge dal Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) sul volo congiunto Frontex del 17 dicembre 2015 per il rimpatrio di cittadini nigeriani, provenienti da alcuni CIE italiani, e in base all'esperienza di monitoraggio del Garante Nazionale, è prassi diffusa dare comunicazione del rimpatrio alle persone coinvolte soltanto il giorno stesso della partenza. Questa pratica rischia di violare il principio di *non refoulement*, poiché non offre garanzie in ordine alla possibilità di un intervento tempestivo da parte dei difensori, anche al fine di un aggiornamento in tempo reale dei fascicoli delle persone sottoposte alla procedura. Il Comitato europeo ha raccomandato, quindi, alle Autorità italiane di preavvisare gli interessati e i loro legali e ha raccomandato altresì di prevedere una «*last call procedure*», che consenta le verifiche circa la posizione giuridica degli stranieri irregolari durante tutto il corso dell'operazione. Così eventuali decisioni di sospensione della procedura, sopravvenute dopo la partenza, possono trovare effettiva applicazione.

A parere del CPT va altresì prevista, se del caso intervenendo sulla normativa, la garanzia di non procedere al rimpatrio quando penda una richiesta di sospensione dell'espulsione o i termini per proporla non siano ancora scaduti. Oltre a incidere sul diritto alla difesa e a disporre di mezzi di ricorso effettivi, la modalità di comunicazione di avvio della procedura nell'imminenza della partenza è altresì pregiudizievole sotto il profilo della dignità umana, poiché può innescare reazioni violente che possono dare adito all'uso della forza e dei mezzi di coercizione. Infine, va evidenziato come la mancanza di preavviso rischi in particolar modo di comportare gravi violazioni dei diritti fondamentali nel caso dei respingimenti differiti disposti negli *hotspot*.

La notifica contestuale del provvedimento di allontanamento e della partenza del rimpatrio non dà di fatto modo alle persone di ricorrere prima che la misura sia messa in esecuzione. È necessario che al presumibile incremento dei respingimenti differiti corrispondano effettive garanzie sul fronte dei diritti fondamentali in un istituto già di per sé fragile sotto il mancato profilo del mancato controllo giurisdizionale.

La notifica contestuale del provvedimento di allontanamento e della partenza del rimpatrio non dà di fatto modo alle persone di ricorrere prima che la misura sia messa in esecuzione. Se si considera che nel nuovo Regolamento Frontex è previsto che l'Agenzia dia priorità – nella scelta delle operazioni di rimpatrio da finanziare – a quelle congiunte e a quelle operate dagli *hotspot* (articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento UE 2016/1624 del 14 settembre 2016), è necessario che al presumibile incremento dei respingimenti differiti corrispondano effettive garanzie sul fronte dei diritti fondamentali in un istituto già di per sé fragile sotto il mancato profilo del mancato controllo giurisdizionale.

73. Intersezione di regole

La disciplina giuridica che regola le operazioni di rimpatrio forzato è un sistema articolato di fonti normative nazionali e sovranazionali che nella pratica applicazione non trovano completa armonizzazione. La difficile convergenza è determinata da: a) pluralità di fonti che regolano la materia; b) mol-

Carante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



teplicità di luoghi e giurisdizioni in cui si esplicano le varie fasi della sequenza operativa; c) differenti prassi operative adottate dai vari stati. Particolare criticità, sotto il profilo dell'intersezione di norme, rivestono i voli di rimpatrio charter congiunti organizzati da Frontex, che coinvolgono più Stati membri nell'allontanamento forzato di cittadini di Paesi terzi espulsi dai rispettivi territori.

Il composito quadro giuridico che regola i vari aspetti dell'operazione è formato in prima istanza dalle legislazioni nazionali dei vari Stati membri partecipanti all'operazione, che determinano la posizione giuridica dei cittadini stranieri da rimpatriare e la disciplina delle relative procedure di allontanamento, adottate conformemente alla Direttiva rimpatri.

Trovano poi attuazione, con specifiche disposizioni sulla cooperazione tra Stati membri e l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio, una pluralità di fonti europee di vario grado: in particolare, la decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004 e il Regolamento (UE) 2016/1624 del 14 settembre 2016 cosiddetto "Regolamento Frontex". Sempre sul piano europeo, vanno altresì menzionate le linee guida elaborate da Frontex: *Code of Conduct for Joint Return Operations* (7 ottobre 2013) e *Guide for Joint Return Operations by Air coordinated by Frontex* (12 maggio 2016).

Infine, per una ricostruzione essenziale della disciplina di settore, bisogna fare riferimento ai vigenti strumenti internazionali e, in particolare, alla *Convenzione internazionale concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili* conclusa a Tokyo del 14 settembre 1963, in base alla quale è il comandante l'unico responsabile della sicurezza a bordo dell'aeromobile e dell'adozione di eventuali provvedimenti coercitivi nei confronti dei passeggeri.

Per un'idea delle difficoltà che questo articolato quadro giuridico comporta, emblematico è l'aspetto dell'utilizzo delle misure coercitive. Come previsto dalla decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004, prima di ogni operazione viene stabilito un elenco di mezzi di coercizione autorizzati. Gli operatori di scorta dei vari Paesi partecipanti al rimpatrio condividono, quindi, il medesimo divieto di utilizzo di determinati strumenti di coazione, ma non vi è tra di loro alcun accordo preliminare circa i tempi e le modalità di applicazione delle misure autorizzate, che di fatto rimangono rimesse alla valutazioni discrezionali dei capi scorta delle varie delegazioni nazionali. Nella pratica, la prerogativa del comandante – prevista dalla sopraindicata Convenzione di Tokyo – viene infatti delegata ai capi scorta, che anche a bordo mantengono il comando dei propri dispositivi con modalità operative non sempre uniformi tra di loro. Può pertanto accadere che la scorta di un paese decida di applicare ai rimpatriandi che sono sotto la sua responsabilità le fascette in velcro per bloccare le mani e un'altra a pochi centimetri di distanza di non applicarle. Appare evidente come situazioni di questo tipo possano creare tensioni e incomprensioni, oltreché avere effetti discriminatori e lesivi della dignità umana nei confronti di chi subisca il trattamento maggiormente improntato alla sicurezza, senza un'apparente reale motivazione.

Sotto il profilo di una necessaria armonizzazione del quadro giuridico, il recente Regolamento Frontex pone una sfida ulteriore: l'articolo 30 prevede infatti l'istituzione di una squadra di riserva di operatori di scorta formata da poliziotti di tutti gli Paesi membri, che l'Agenzia europea rende disponibili agli Stati che

Sotto il profilo di una necessaria armonizzazione del quadro giuridico, il recente Regolamento Frontex pone una sfida ulteriore: l'articolo 30 prevede infatti l'istituzione di una squadra di riserva di operatori di scorta formata da poliziotti di tutti gli Paesi membri, che l'Agenzia europea rende disponibili agli Stati che ne facciano richiesta «affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte alle operazioni e agli interventi di rimpatrio».

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Migrazione e Libertà

ne facciano richiesta «affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte alle operazioni e agli interventi di rimpatrio».

Nel nuovo scenario europeo potrà quindi esservi un'operazione di rimpatrio organizzata da un paese membro che per espellere cittadini di paesi terzi dal proprio territorio si avvale non - o non solo - di propri operatori, ma di un dispositivo di scorta composto da forze di polizia di altre nazionalità, che peraltro per espressa previsione normativa, rimangono soggette alle misure disciplinari dei rispettivi stati membri di appartenenza.

74. Ciò che non è notificato

Fatta eccezione per i voli charter di rimpatrio, che sono direttamente organizzati dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, i rimpatri su voli di linea, o comunque mediante altro vettore commerciale navale o terrestre, sono attuati con modalità operative diverse, stabilite dalle Questure incaricate dell'espulsione a seconda dei rischi che l'operazione comporta.

Fatta eccezione per i voli charter di rimpatrio, che sono direttamente organizzati dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, i rimpatri su voli di linea, o comunque mediante altro vettore commerciale navale o terrestre, sono attuati con modalità operative diverse, stabilite dalle Questure incaricate dell'espulsione a seconda dei rischi che l'operazione comporta. La valutazione del rischio, che si basa sulla pericolosità sociale della persona da rimpatriare, può determinare la necessità di scortare l'interessato fino al Paese di origine (DEPA) o semplicemente fino all'imbarco nel vettore prescelto per il ritorno (DEPU). In questo ultimo caso, non vi è l'utilizzo di un dispositivo di scorta internazionale, dal momento che gli operatori di Polizia si limitano a condurre lo straniero all'aeroporto/porto/stazione italiano di partenza.

La Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere interviene solo per autorizzare l'impiego di scorta internazionale nei casi in cui la Questura ne faccia richiesta. In questi casi li notifica, come già detto, anche al Garante Nazionale affinché abbia la possibilità di partecipare e monitorare l'operazione.

Nei casi in cui, invece, non vi sia necessità di scorta internazionale, la predetta Direzione riceve notizia del rimpatrio solo ex post a fini statistici, non avendo quindi la possibilità di avvisare in tempo utile l'organismo di garanzia. Allo stato, rimane, quindi, esclusa la possibilità per il Garante Nazionale di monitorare le espulsioni eseguite con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica senza impiego di scorta internazionale. Queste, pur essendo misure coercitive della libertà personale, rimangono prive delle dovute garanzie e tutele in tema dei diritti fondamentali. Per una comprensione del fenomeno, si consideri che dei 5.817 rimpatri forzati effettuati nel 2016 più della metà - 2.918 - si sono svolti con la modalità di accompagnamento alla frontiera senza utilizzo della scorta internazionale. Analoghi i dati del 2015: sul totale di 5.505 rimpatri forzati, nel 48 % dei casi la scorta si è limitata ad assicurare l'imbarco della persona nel vettore prescelto, senza viaggiare con l'interessato fino al paese di destinazione.

Appare, pertanto, necessario un coinvolgimento di tutti gli Uffici territoriali affinché, nel rispetto delle prerogative dell'organo di monitoraggio, sia assicurato il preavviso sistematico di tutte le operazioni di rimpatrio operate e organizzate autonomamente dalle Questure.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Migrazione
e Libertà



75. Note sul profilo della formazione

Il carattere coercitivo delle operazioni di rimpatrio forzato e la giustificazione del ricorso estremo all'uso della forza nei confronti di persone che non hanno responsabilità penali impongono all'Autorità statale una serie di obblighi volti a garantire che la limitazione della libertà, pur se consentita, avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Nel quadro degli strumenti di garanzia che devono essere adottati, la formazione degli operatori di scorta riveste un ruolo di primissimo piano, poiché il compito di tutela della dignità e integrità fisica dei rimpatriandi nell'operatività delle procedure ricade di fatto su di loro.

La necessità di una specifica preparazione del personale è pertanto unanimemente condivisa a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, esplicite previsioni in tal senso sono contenute nell'allegato alla decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004, nel *Codice di condotta* di Frontex, nelle *Linee Guida sul rimpatrio forzato*, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 4 maggio 2005 e, infine, nelle disposizioni della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere che organizza i servizi di rimpatrio.

Si è già detto che il Garante Nazionale, nel corso del 2016, ha partecipato, attraverso lo staff del suo Ufficio, quale osservatore, a un corso di formazione per il personale di scorta, avendo così l'opportunità di acquisire elementi di analisi e valutazione rispetto alle modalità con cui tale professionalità viene pensata e costruita.


In linea di massima, il percorso formativo è apparso adeguato riguardo a grado di approfondimento e multidisciplinarietà degli argomenti, ma sono emerse alcune criticità relative alla prevalenza degli aspetti attinenti alla sicurezza rispetto ai profili di tutela dei diritti umani. Ciò significa una forte accentuazione dell'attività formativa sull'uso della forza e dei mezzi di coercizione, senza un adeguato sviluppo, al di là di un generico richiamo, dei concetti di necessità, ragionevolezza e proporzionalità, che devono sempre accompagnare l'uso. Maturare competenze per una consapevole valutazione del rischio appare invece di fondamentale importanza, affinché l'esercizio del potere coercitivo non sia sistematico e cautelativo ma solo residuale e commisurato alle circostanze.

Maturare competenze per una consapevole valutazione del rischio appare invece di fondamentale importanza, affinché l'esercizio del potere coercitivo non sia sistematico e cautelativo ma solo residuale e commisurato alle circostanze.

La focalizzazione del corso solo sulle operazioni di imbarco e volo, senza considerazione delle fasi precedenti che si svolgono presso il Centro di trattenimento è un altro aspetto di criticità, poiché non viene preso in considerazione – e quindi preparato – il momento della comunicazione della partenza: momento delicatissimo per le tensioni che può generare e fondamentale per l'instaurazione di un rapporto, per quanto possibile, di fiducia e collaborazione con la persona da rimpatriare. Rimane trascurata anche la parte relativa all'acquisizione di tecniche per l'adozione di un approccio psicologico, che agevoli la relazione e prevenga atteggiamenti e reazioni violente che possano dare adito all'uso della forza. Infine, si rileva come critico l'addestramento rispetto ai controlli di sicurezza per la trasmissione di prassi operative non attente al rispetto della dignità delle persone.

Il Garante Nazionale ha già condiviso con il servizio rimpatri della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere le sue considerazioni, nell'auspicio che i problemi sollevati possano essere superati nella programmazione delle future iniziative formative.

PAGINA BIANCA



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private
della libertà personale
Relazione al
Parlamento 2017



5.

Sicurezza
e Libertà

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Sicurezza e Libertà

I luoghi di trattenimento delle persone in stato di fermo o di arresto rientrano anch'essi nel compito di analisi e verifica del Garante Nazionale delle diverse Forze di Polizia nella loro pluralità di declinazioni. Il lavoro iniziato verrà ampliato e sviluppato nel corso del mandato, includendo oltre alla Polizia di Stato e ai Carabinieri anche le altre Forze che possono trattenere una persona anche per tempi brevi, come la Guardia di finanza e le Polizie locali.

Nelle pagine che seguono, oltre alla descrizione della situazione, sono evidenziate le positività e le criticità riscontrate.

■ Fisionomia dell'attuale custodia delle Forze di Polizia

76. I diritti fondamentali e la privazione della libertà

Nell'eseguire una misura precautelare, la Polizia giudiziaria ha l'obbligo di consegnare ai destinatari una comunicazione scritta contenente un elenco minimo di diritti della persona arrestata o fermata (il cosiddetto "Foglio dei diritti").

Nell'eseguire una misura precautelare, la Polizia giudiziaria ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 386 c.p.p., di consegnare ai destinatari una comunicazione scritta contenente un elenco minimo di diritti della persona arrestata o fermata (il cosiddetto "Foglio dei diritti"). Dell'avvenuta consegna o dell'informazione eventualmente fornita oralmente, in una lingua comprensibile alla persona fermata o arrestata, si dovrà dare atto nel verbale di arresto o di fermo.

Il Garante Nazionale osserva che l'inadempienza di tale obbligo, non ha di fatto conseguenze processuali e disciplinari. La mancanza di un'espressa previsione di sanzioni processuali non deve escludere tuttavia l'obbligo di osservanza delle norme processuali.

I diritti processuali di cui la persona arrestata o fermata deve essere tempestivamente informata sono:

- a) nomina di un difensore di fiducia e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) informazione in merito all'accusa elevata a suo carico;
- c) interpretazione e traduzione di atti fondamentali;
- d) possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) accesso agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f) assistenza dall'autorità consolare e informazione ai familiari;
- g) accesso all'assistenza medica di urgenza;
- h) convalida entro 96 ore dall'arresto o fermo da parte dell'Autorità giudiziaria avanti a cui la persona deve essere condotta;

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Sicurezza
e Libertà



- i) comparizione dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e accesso al ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

Riguardo alla notizia dell'arresto o fermo all'autorità consolare, va ricordato quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 luglio 1998 n. 286 (T.U. Immigrazione) – circa la possibilità per lo straniero di non avvalersi dell'assistenza consolare o diplomatica, qualora tale volontà sia dichiarata espressamente.

La Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ha stabilito dei livelli minimi di garanzia per le persone sottoposte a restrizioni personali e in particolare ha ribadito che esse siano rese edotte – in modo formale – dei loro diritti, non soltanto con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad alcuni diritti fondamentali, come quello alla salute e all'integrità personale.

Nel nostro ordinamento – va ricordato – che ha rango costituzionale il diritto della persona accusata di un reato di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (articolo 111, primo e terzo comma, Cost.).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva 2012/13/UE, con la novella dell'articolo 293 del codice di rito, nell'ordinamento interno è stato introdotto l'obbligo per la Polizia giudiziaria, anche quando esegue un'ordinanza del giudice che dispone la custodia cautelare, di consegnare al destinatario il "Foglio dei diritti". In pratica, nonostante la norma preveda una mera consegna, si preferisce eseguire una più formale notificazione, ancorché l'obbligo di notifica sia previsto soltanto per le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare.

Il Consiglio d'Europa ha da tempo formulato una sua lista essenziale di diritti delle persone fermate o arrestate che devono essere assicurati sin dall'inizio della privazione della libertà. La loro funzione è esplicitamente centrata sulla prevenzione di possibili situazioni critiche e maltrattamenti. Innanzitutto le persone devono essere espressamente informate senza ritardo di tutti i loro diritti. Ogni possibilità offerta alle Autorità di ritardare l'esercizio dell'uno o dell'altro di questi diritti allo scopo di proteggere gli interessi della giustizia, deve essere definita con chiarezza e la sua applicazione severamente limitata nel tempo.

I diritti sono poi formulati come segue: «il diritto che la persona ha che sia notificata la sua detenzione a una terza parte di sua scelta (membro della famiglia, amico, consolato), il diritto di avere accesso a un avvocato e il diritto di richiedere una visita medica di un dottore di sua scelta (in aggiunta a qualunque visita medica svolta da un dottore chiamato dalle autorità di Polizia)».

L'accesso a un avvocato deve includere il diritto di contattare e di ricevere visite dal difensore, in condizioni che garantiscano la riservatezza del loro colloquio. Per quanto riguarda la visita medica, questa deve essere svolta lontano dall'eventuale ascolto, e possibilmente dalla vista, degli operatori di Polizia. Inoltre, i risultati di ogni visita, così come le specifiche affermazioni fatte dalle persone fermate o arrestate e le conclusioni del medico, devono essere formalmente registrati dal medico stesso e resi disponibili alla persona e al suo difensore.

Vi sono poi alcuni diritti che pur non avendo una fonte legislativa erano già iscritti nel "Foglio dei diritti" emanato dal Ministero dell'Interno nel 2005 e adottato dal 2007 a livello interforze, su precisa indicazione del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura. Questi sono:

- poter svolgere elementari attività di igiene personale;

Nel nostro ordinamento ha rango costituzionale il diritto della persona accusata di un reato di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Sicurezza e libertà

- ricevere la somministrazione dei pasti qualora la persona permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione;
- essere custodito in locali separati da quelli ove sono custodite persone dell'altro sesso;
- ottenere una ricevuta circa gli effetti personali ritirati prima dell'ingresso nella camera di sicurezza e restituiti al momento della dimissione;
- essere custodito in una cella pulita e dotata di effetti lettereci;
- (per le donne con prole) tenere con sé i figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni.

Anche questi diritti, per completezza d'informazione, sarebbe opportuno che venissero inseriti nella comunicazione obbligatoria per legge.

▲ Positività

77. Un rapporto collaborativo

L'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 2012 n. 9 ha introdotto modifiche in materia di presentazione degli arrestati al giudizio direttissimo. Il Legislatore ha previsto che l'arrestato in alcuni casi venga associato presso "idonee strutture (camere di sicurezza) dagli ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto". La ratio nella norma ha previsto pertanto un ripristino delle camere di sicurezza affinché vi vengano associati, in attesa del giudizio direttissimo, gli arrestati.

Il Garante Nazionale, nel corso dell'attività di controllo di tali camere di sicurezza, ha stretto rapporti di proficua collaborazione con il Capo della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza e con il Capo dell'Ufficio operazioni del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il Garante Nazionale, nel corso dell'attività di controllo di tali camere di sicurezza, ha stretto rapporti di proficua collaborazione con il Capo della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza e con il Capo dell'Ufficio operazioni del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Alle richieste formulate dall'Ufficio in merito all'acquisizione dei dati relativi alle camere di sicurezza ubicate in determinate regioni oggetto di visita del Garante, questi ultimi hanno sempre risposto con la massima prontezza e cooperazione. Lo stesso spirito di cooperazione è stato riscontrato dalle delegazioni del Garante Nazionale nell'ambito di visite di monitoraggio ai luoghi di privazione della libertà personale ubicati in presidi delle predette Forze dell'ordine. Il rapporto collaborativo è consistito non solo nel libero e totale accesso alle strutture, così come obbligato per norma, ma anche nella rapida disponibilità del materiale

documentale inerente le procedure di esecuzione delle misure restrittive, così come richiesta dal Garante in virtù della propria funzione di NPM.

Il Garante Nazionale per l'anno 2017, estendendo il proprio monitoraggio anche ai presidi territoriali delle altre Forze dell'ordine, è fermamente convinto che troverà lo stesso rapporto di collaborazione con il personale della Guardia di finanza.